



Oggetto: PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA LA MASSA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CUP F93C24000400006) – AVVISO DI INTERPELLO PER PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Indice generale

PARTE I - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 1 – Oggetto della procedura.....	2
Art. 2 – Importo dell'affidamento.....	2
Art. 3 – Durata dell'appalto; modifiche; revisione dei prezzi.....	3
PARTE II - PROCEDURA DI SELEZIONE.....	3
Art. 4 – Soggetti ammessi.....	4
Art. 5 – Requisiti generali; protocollo di legalità.....	4
Art. 6 – Requisiti speciali e mezzi di prova.....	6
Art. 7 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE.....	6
Art. 8 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	7
Art. 9 – Avvalimento.....	7
Art. 10 – Subappalto.....	7
Art. 11 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione.....	7
Art. 12 – Garanzia provvisoria.....	7
Art. 13 – Sopralluogo.....	7
Art. 14 – Contributo ANAC.....	7
Art. 15 – Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse.....	7
Art. 16 – Soccorso istruttorio.....	8
Art. 17 – Contenuto dell'istanza.....	8
Art. 18 – Criterio di aggiudicazione nella successiva fase di gara negoziata.....	9
Art. 19 – Offerte anomale nella successiva fase negoziata e cause di esclusione.....	9
Art. 20 – Svolgimento delle operazioni della fase di manifestazione d'interesse.....	10
Art. 21 – Chiusura della successiva fase di gara; aggiudicazione dell'appalto.....	10
PARTE III - FASE CONTRATTUALE; DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 22 – Dati generali contratto; rinvio.....	10
Art. 23 – Tracciabilità dei pagamenti.....	11
Art. 24 – Validità della graduatoria.....	11
Art. 25 – Spese contrattuali, imposte e tasse.....	11
Art. 26 – Chiarimenti e comunicazioni.....	11
Art. 27 – Definizione delle controversie.....	12
Art. 28 – Codice di comportamento. Disposizioni finali e rinvio.....	12



Con delibera di Giunta n. 231 del 04.10.2024 il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Il progetto è stato verificato e validato in data 04.10.2024.

Con determina n. 129 (1108 R.G.) del 04.10.2024, il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha deciso di affidare l'appalto in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche "Codice"), invitando ad offrire cinque operatori economici tra tutti quelli che si dichiareranno interessati a partecipare alla procedura in riscontro al presente avviso pubblicato ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 5 del Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria approvato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno con delibera di Consiglio comunale n. 72 del 19.12.2023. In caso di presentazione di istanze in numero non superiore a cinque, saranno invitati tutti coloro che avranno manifestato interesse, senza ulteriore selezione; diversamente, sarà operata un'ulteriore selezione come specificata nella citata determina e nel relativo allegato, oltre che *infra* nel presente avviso.

La successiva fase di gara sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cavriglia-San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno (CUC).

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, con applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui all'art. 54 del Codice (metodo di calcolo A).

Tanto premesso,

si invitano

gli operatori economici in possesso dei requisiti a manifestare – con le modalità di seguito illustrate – il proprio interesse ad essere invitati ad una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Ai fini di una corretta presentazione dell'istanza si precisa e rende noto quanto segue:

PARTE I - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto della procedura

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei lavori, con relative forniture necessarie, per la realizzazione dell'intervento di riconversione ad asilo nido di una porzione della scuola primaria "La Massa".

La durata del procedimento è prevista in tre mesi decorrenti dalla data di invio dell'invito ad offrire.

I lavori si svolgeranno all'interno del territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno, in loc. La Massa, via Nannicione, ed in conformità a quanto stabilito nella documentazione tecnica allegata. La documentazione di gara e quella tecnica sono consultabili sulla piattaforma START della Regione Toscana (<https://start.toscana.it/>) oltre che sul sito istituzionale dell'Ente www.comunefiv.it

Il committente è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, con sede in Figline e Incisa Valdarno, piazza del Municipio, n. 5, tel. 055.91251, pec comune.figlineincisa@postacert.toscana.it, codice NUTS ITI14.

La documentazione per la presente fase comprende:

- avviso per la manifestazione d'interesse;
- istanza;
- intesa antimafia.

Si precisa che in questa fase il Comune di Figline e Incisa Valdarno e la CUC non assumono alcun tipo di obbligazione e all'esito della manifestazione d'interesse si riservano in ogni caso, ciascuno per il proprio ambito, la facoltà di non dare seguito alla procedura di affidamento oppure di avviarne altre, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna aspettativa indennizzabile e/o risarcibile agli operatori economici presenti sul mercato.

Art. 2 – Importo dell'affidamento

L'importo a base d'asta è di **582.391,53 euro** (IVA esclusa), comprensivi dei costi della sicurezza stimati in 24.109,47 euro (IVA esclusa) non soggetti a ribasso e del costo della manodopera stimato in 142.428,23 euro (IVA esclusa) scorporato ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, il tutto come schematizzato nella seguente tabella:



	COD.		Descrizione	Importo (in cifre)	Costi sicurezza	Incidenza m.o. %	Aliquota %
1	OG1	PREVALENTE	Edifici civili e industriali	385'507,66€	16'648,19 €	27,97%	69,05%
2	OG11	SCORPORABILE	Impianti tecnologici	172'774,40 €	7'461,28 €	20,03%	30,95%

Ai fini del raggruppamento delle opere di impiantistica nella categoria OG11 viene evidenziato di seguito il rispetto dei requisiti definiti dall'art.79 co.16 del DPR 207/2010.

	COD.	Descrizione	Importo (in cifre)	Aliquota %
1	OS28	Impianti termici e di condizionamento	54'396,47 €	31,48%
2	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	87'072,11 €	50,40%
2	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	31'305,82 €	18,12%

Ai sensi del citato art. 41, comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è il CCNL Edilizia Industria (codice CNEL F012) e l'accordo integrativo CCPL Edilizia Firenze del 22.06.2022.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi PNRR con applicazione, pertanto, nella successiva fase di gara della relativa specifica normativa.

Art. 3 – Durata dell'appalto; modifiche; revisione dei prezzi

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È ammessa la revisione dei prezzi nei termini e modi di cui all'art. 60, d.lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per ogni altro aspetto sopra non considerato, si rimanda alla disciplina dettata dal capitolato speciale di appalto.

PARTE II - PROCEDURA DI SELEZIONE



Art. 4 – Soggetti ammessi

Possono partecipare alla successiva fase di gara **tutti gli operatori economici** - in forma singola o associata - di cui all'art. 65 del Codice, purché abbiano **manifestato il loro interesse** in risposta al presente avviso e siano **in possesso dei requisiti prescritti** dai successivi articoli. Tali requisiti saranno oggetto di specifica successiva verifica da parte della stazione appaltante in sede di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale in forza di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali, nel termine che sarà loro assegnato, possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere, anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 – Requisiti generali; protocollo di legalità

Gli operatori economici che, in risposta al presente avviso, vorranno manifestare interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).



Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono esclusi altresì gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno dà atto che nei contratti di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00, nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell'**Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici** (allegata al presente atto), dallo stesso Comune sottoscritta in data 10/10/2019 insieme con gli altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura di Firenze.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'Intesa suddetta, di accettarla e di:

a) essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Figline e Incisa Valdarno insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Decreto Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

c) accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

c1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

c2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c3. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare immediatamente alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

e) prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) ed e) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, l. n. 190/2012).

Il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Art. 6 – Requisiti speciali e mezzi di prova

Per partecipare, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 - Requisiti di idoneità

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di un altro Stato membro, non residente in Italia, deve risultare iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti devono essere in possesso dell'**attestazione SOA per lavori di categoria OG1, classifica III**.

6.2.1 – Criteri per l'eventuale selezione degli operatori economici da invitare, se in numero superiore a cinque

In caso di presentazione di istanze in numero non superiore a cinque, saranno invitati tutti coloro che avranno manifestato interesse, senza ulteriore selezione.

Nel caso in cui, invece, manifesteranno interesse più di cinque operatori economici in possesso del requisito speciale di partecipazione OG1 classifica III, la selezione di quelli da invitare alla successiva gara è fatta avuto riguardo al numero di appalti (già eseguiti e collaudati negli ultimi dieci anni alla data di pubblicazione dell'indagine di mercato su START) che hanno avuto per oggetto la **nuova costruzione o ristrutturazione edilizia (quest'ultima comprendente tutte le seguenti categorie di lavorazioni: strutture, edilizia, impianti) di edifici scolastici già collaudati (con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria)**.

A parità di numero di appalti, si guarderà per la selezione all'importo contrattuale maggiore complessivo.

Art. 7 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

7.1 – Requisiti di idoneità professionale

Il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.



Art. 8 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

8.1 – Requisiti di idoneità professionale

Il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

8.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 9 – Avalimento

L'avalimento è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 104 del Codice, alla cui disciplina si rimanda integralmente.

Tutta la documentazione relativa all'avalimento potrà essere prodotta in sede di gara, non anche, quindi, ai fini della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso.

Art. 10 – Subappalto

Il subappalto è consentito nei termini e modi previsti dall'art. 119 del Codice. A tal fine, in fase di gara sarà necessario compilare anche la relativa sezione nella modulistica allegata, pena l'impossibilità di attivare il subappalto.

Non è ammessa la cessione, neanche parziale, del contratto, a pena di nullità.

Art. 11 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Art. 12 – Garanzia provvisoria

Non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria.

Art. 13 – Sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio, fermo restando che in corso di esecuzione del contratto l'appaltatore, che non si sia avvalso della facoltà di sopralluogo, non potrà opporre alcuna eccezione con riferimento allo stato dei luoghi oggetto di intervento.

Art. 14 – Contributo ANAC

Ai fini della presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse non è richiesto il pagamento del contributo ANAC, che invece sarà obbligatorio pagare nella successiva fase di gara.

Art. 15 – Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse

L'istanza di manifestazione d'interesse dovrà pervenire a questa stazione appaltante **entro le ore 09:00 del giorno lunedì 14 ottobre 2024** tramite posta elettronica certificata inviata da una casella pec intestata all'operatore economico all'indirizzo pec comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Nell'oggetto della pec contentente l'istanza di manifestazione d'interesse dovrà essere scritto esclusivamente il seguente testo: "ALL'ATTENZIONE DEL RUP ARCH. ROBERTO CALUSSI"

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nella trasmissione di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento,



danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per l'invio dell'istanza;
- utilizzo di apparecchiature, sistemi, programmi da parte dell'operatore economico in maniera non corretta o comunque non conforme alle relative istruzioni e/o alle indicazioni degli atti di gara.

Si precisa che non saranno accettate istanze che risultino inviate dopo la scadenza del termine perentorio per la presentazione; viceversa, saranno accettate le istanze che siano protocollate dopo il termine di presentazione, ma che comunque risultino essere state inviate prima della sua scadenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Sull'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione è ammesso il soccorso istruttorio.

La presentazione dell'istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la committenza, che sarà libera di non dare seguito alla gara e/o avviare altre procedure; in tal caso, all'operatore economico partecipante non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso spese o simili.

In ogni caso, con la sola presentazione dell'istanza l'operatore economico partecipante alla procedura – pur non obbligandosi alla partecipazione alla successiva fase negoziata – conferma di aver preso piena conoscenza della documentazione tecnica allegata, nonché delle condizioni tutte di cui al presente avviso.

Art. 16 – Soccorso istruttorio

La procedura di soccorso istruttorio è attivata e disciplinata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell'istanza, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Art. 17 – Contenuto dell'istanza

La pec deve contenere i seguenti allegati (eventualmente raccolti anche in un unico file in formato pdf):

- a) istanza come da modello allegato**, firmata digitalmente¹;
- b) attestazione SOA**;
- c) consenso** al trattamento dei dati personali espresso mediante l'allegato modello "B", a valere anche per la successiva fase di gara;

L'eventuale documentazione necessaria per l'avvalimento o per i soggetti associati può essere presentata direttamente in sede di gara;

In questa prima fase di manifestazione d'interesse, gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. Le manifestazioni di interesse contenenti indicazioni relative al merito dell'offerta comporteranno la non ammissione dell'operatore alla successiva fase di gara.

¹ La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia all'originale della procura.



Art. 18 – Criterio di aggiudicazione nella successiva fase di gara negoziata

Dopo la conclusione della fase di manifestazione d'interesse, saranno invitati a rimettere offerta cinque operatori, se esistenti, tra tutti coloro che, in possesso dei requisiti, avranno manifestato interesse a parteciparvi. In caso di presentazione di istanze in numero non superiore a cinque, saranno invitati tutti coloro che avranno manifestato interesse, senza ulteriore selezione. Diversamente, si procederà applicando i criteri di selezione sopra indicati all'art. 6.2.1.

L'aggiudicazione in esito alla successiva fase di gara avverrà secondo il criterio del minor prezzo, con applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui all'art. 54 del Codice (metodo di calcolo A).

L'offerta economica nella successiva fase di gara sarà composta dall'offerta redatta secondo il modello generato dalla piattaforma START.

Al riguardo si precisa che l'offerta economica:

- I) dovrà essere espressa con indicazione del ribasso percentuale, con un massimo di due cifre decimali, sull'importo stabilito all'art. 2. Nell'offerta dovranno essere inoltre indicati:
 - gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i costi relativi alla manodopera;
 - il CCNL applicato secondo l'apposito modello "O" messo a disposizione dalla stazione appaltante, contenente anche gli impegni di cui all'art. 102, comma 1 del Codice.
- II) resterà ferma ed impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della gara;
- III) deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto alla base minima proposta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

In caso di parità tra le offerte economiche pervenute, si procede a esperimento di migliororia.

La presentazione dell'offerta non costituirà proposta contrattuale e non vincolerà in alcun modo questa Amministrazione, che sarà libera di non dare seguito alla gara e/o avviare altre procedure; in tal caso all'operatore economico partecipante non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso spese o simili.

In ogni caso, con la sola presentazione dell'offerta l'operatore economico partecipante alla procedura conferma di aver preso piena conoscenza della documentazione tecnica allegata, degli atti di gara, delle condizioni tutte di cui al presente documento ed al capitolato speciale d'appalto, nonché di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata in quanto, nel formularla, ha tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e di ogni e qualsiasi onere in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) di ogni altro elemento occorrente per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente richiamato in questa sede o nel capitolato.

Art. 19 – Offerte anomale nella successiva fase negoziata e cause di esclusione

Il Responsabile della procedura di gara, eventualmente avvalendosi dell'assistenza del RUP o di una struttura di supporto istituita *ad hoc*, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il Responsabile della procedura di gara procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Responsabile della procedura di gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità anche di altre (o di tutte le) offerte che risultassero anormalmente basse.

L'offerta è comunque esclusa quando:

- la busta telematica non risulti pervenuta sul sistema START entro il termine stabilito, anche se sostitutiva di offerta precedente;
- il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;
- la parte economica dell'offerta sia inserita nella busta amministrativa;
- manchi o sia incompleta l'offerta economica, ovvero non contenga l'indicazione del ribasso offerto;
- l'offerta risulti condizionata o espressa in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, ovvero ancora presentata al di fuori della piattaforma START.



Art. 20 – Svolgimento delle operazioni della fase di manifestazione d’interesse.

L’apertura delle buste telematiche contenenti le istanze di manifestazione d’interesse pervenute dagli operatori economici avverrà il giorno lunedì 14 ottobre 2024, ore 09:30. L’Ente si riserva comunque di modificare giorno, ora e modalità di svolgimento dell’apertura delle buste.

Il RUP accede alla documentazione di ciascun concorrente e procede quindi a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di non ammissione sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione e comunque in occasione dell’adozione del provvedimento che determina le ammissioni alla successiva fase di gara. È fatta salva la possibilità di chiedere agli istanti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 21 – Chiusura della successiva fase di gara; aggiudicazione dell’appalto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procede all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di offerta da parte di un solo operatore, purché ritenuta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Verifica inoltre l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dall’art. 11.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, se richiesta, aggiudicando, quindi, al secondo graduato e procedendo nei suoi confronti alle verifiche di legge. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, esso è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria medesima.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.

L’aggiudicazione intervenuta sulla piattaforma START non tiene luogo di contratto. Pertanto, la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipula del contratto stesso.

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente risultato migliore, qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice.

Per tutto quanto non considerato in questa sede, si rinvia ai documenti di gara della successiva procedura negoziata, con riserva di eventuale modifica ed integrazione rispetto a quanto indicativamente sopra riportato.

PARTE III - FASE CONTRATTUALE; DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Dati generali contratto; rinvio

La stipula del contratto ha luogo entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 17, comma 8 del Codice, l’amministrazione comunale si riserva espressamente di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, per motivate ragioni o per ragioni d’urgenza.

Per la sottoscrizione del contratto è obbligatoria la costituzione di una **garanzia definitiva**, così come disciplinata dal combinato disposto degli art. 53, comma 4, e 117 del Codice, ai quali pertanto si rinvia integralmente.

Entro il giorno in cui sarà convocato per la sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esecuzione, l’affidatario – qualora ne sia sprovvisto – dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per il risarcimento di danni a terzi derivanti da qualsiasi evento connesso all’esecuzione dei lavori in oggetto.

Per ogni altro aspetto contrattuale si rimanda al capitolato allegato sulla piattaforma START nonché allo stipulando contratto.



Art. 23 – Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 136/2010, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni relative al lavoro in oggetto.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di cui alla Legge n. 136/2010. Per le eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

Il CIG (Codice identificativo gara) da assegnare alla procedura in oggetto sarà preso all'esito della manifestazione d'interesse ed in vista quindi della gara.

Art. 24 – Validità della graduatoria

L'Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell'aggiudicazione per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere ad un nuovo affidamento della fornitura. L'affidamento avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto così interpellato.

L'Amministrazione si riserva altresì di procedere, ricorrendone i presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del Codice.

Art. 25 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice. Le spese e gli oneri derivanti dalla stipula del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 26 – Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura inviando una pec all'indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Nell'oggetto della pec di richiesta di chiarimenti dovrà essere scritto esclusivamente il seguente testo:
"ALL'ATTENZIONE DEL RUP ARCH. ROBERTO CALUSSI - CHIARIMENTI".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dalla stazione appaltante non vengano respinte, né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'amministrazione, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'ente, nella pagina dedicata alla procedura, all'interno della sezione <https://www.comunefiv.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>

I concorrenti sono comunque tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni per le quali l'Amministrazione ritenga di utilizzare il medesimo strumento. Tali comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo così indicato dal concorrente, ovvero – per la stazione appaltante – all'indirizzo PEC comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.



Art. 27 – Definizione delle controversie

Per ogni controversia connessa alla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

Le controversie derivanti dal contratto od a questo in qualsiasi modo connesse, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 28 – Codice di comportamento. Disposizioni finali e rinvio

Il concorrente è obbligato ad osservare le condizioni riportate nel disciplinare e nel capitolato.

L'impresa aggiudicataria si impegna nell'esecuzione del contratto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera della Giunta comunale n. 223 del 17.12.2020 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della procedura di affidamento, si informa che il titolare del trattamento nonché responsabile è il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere reso mediante l'apposito modello messo a disposizione da questa Amministrazione Comunale.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore autorizza la Stazione appaltante all'utilizzo dei dati forniti nell'ambito del presente procedimento, ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante e della CUC, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si rimanda ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto. Si applicano al procedimento le norme del Codice Civile nonché le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Si informa che **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** è il Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, arch. Roberto Calussi (tel. 055 9125218 – e-mail r.calussi@comunefiv.it).

Figline e Incisa Valdarno, 04 ottobre 2024

Il Responsabile unico del progetto
(arch. Roberto Calussi)